

POC 2021/2027

approvato con l'Accordo di Coesione del 29/11/2024

Area Tematica 10 "Sociale e Salute"

Linea di intervento 10.03 "Servizi socio- assistenziali"

Titolo intervento "Accesso ai servizi socio educativi per minori - Buono servizio minori"

Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l'utilizzo del "Buono Servizio Minori"

Annualità 2026/2027

*Il presente Allegato si compone di n. 26 pagine,
inclusa la copertina e relativo allegato*

LA DIRIGENTE
della Sezione Inclusione sociale attiva
Dott.ssa Caterina Binetti

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
A) NORMATIVA COMUNITARIA	3
B) NORMATIVA NAZIONALE E DOCUMENTI REGIONALI	3
Art. 1 –Finalità generali.....	5
Art. 2 – Atto amministrativo generale e Base Giuridica	5
Art. 3 – Oggetto.....	6
Art. 4 - Dotazione finanziaria	6
Art. 5 - Soggetti coinvolti	7
Art. 6 - Unità di Offerta opzionabili con il Buono servizio minori.....	7
Art. 7 - Requisiti per l'accesso al Buono servizio minori	7
Art. 8 - Disciplinare e Progetto attuativo	8
Art. 9 - Durata dell'Avviso - Annualità Operativa - Finestra temporale per la presentazione della domanda	8
Art. 10 – Valore del Buono Servizio minori	8
Art. 11 - La quota di compartecipazione	9
Art. 12 - Modalità e termini per la presentazione della domanda	10
Art. 13 – Documentazione da presentare all'unità di offerta ed Abbinamento delle domande	12
Art. 14 - Criteri di priorità e valutazione delle domande	13
Art. 15 - Istruttoria delle domande	14
Art. 16 - Graduatorie delle domande, contratto di servizio e convalida delle domande	14
Art. 17 - Motivi di non ammissibilità della domanda	15
Art. 18 – Il registro telematico delle presenze e le Attestazioni di frequenza e pagamento.....	15
Art. 19 – Erogazione del buono servizio minori	15
Art. 20 - Motivi di non riconoscimento del Buono e di esclusione dal beneficio.....	16
Art. 21 – Caso di cancellazione dell'unità di offerta in corso di anno	17
Art. 22 - Obblighi per il referente del nucleo familiare.....	17
Art. 23 - Obblighi per l'Unità di Offerta.....	17
Art. 24- Obblighi per l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio	18
Art. 25 - Divieto di cumulo	18
Art. 26 - Rispetto della privacy e Trattamento dei dati personali	18
Art. 26 - Responsabile del Procedimento	22
Art. 27 - Informazioni sui contenuti dell'Avviso	22
Art. 28 - Disposizioni generali	22
Allegato MODELLO A.....	23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo

A) NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), di seguito Reg. FSE+, e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, comprendente l'elenco dei Programmi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per Fondo;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 final del 17.11.2022 che approva il "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 1848 final del 20/03/2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8461 che approva il "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia;
- Comunicazione della Commissione 2021/C 200/01 "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)".

B) NORMATIVA NAZIONALE E DOCUMENTI REGIONALI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di definizione della condizione di disabilità;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, recante: Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia, e ss.mm. e ii.;
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i. e recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

- Delibera CIPRESS n. 78 del 22 dicembre 2021, avente per oggetto “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”;
- Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- D.G.R. n. 603 del 03/05/2023 “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 - presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 1794 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 21/04/2026, con cui è stato approvato il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026/2028;
- Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023 n. 162 e recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2021/2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso FSC;
- Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia a Bari il 29 novembre 2024, che individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Delibera CIPRESS n. 6 del 30/01/2025 di approvazione dell’assegnazione a Regione Puglia di risorse per il finanziamento dell’Accordo per la Coesione;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 29/04/2025, che individua quale Struttura responsabile dell’intervento POC 2021/2027, per l’Area Tematica 10 “Sociale e Salute”, Linea di Intervento 10.03 “Servizi socio-assistenziali”, Intervento dal Titolo “Accesso ai servizi socio educativi per minori – Buono Servizio minori” la Sezione Inclusione Sociale Attiva;
- DPR 66 del 10 marzo 2025, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 29/05/2024 “ PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPRO02). Art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Adozione del testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dei relativi allegati;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 142 del 24/07/2023, con cui è stato approvato l’Allegato A contenente “metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all’art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060”;
- Determinazione della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 176 dell’08/03/2024, relativa all’accreditamento nel Catalogo regionale, nell’ottica di parificazione dell’offerta dei servizi offerti su tutto il territorio regionale;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 620 del 19/06/2026, allegato 2, di approvazione dell’elenco delle strutture accreditate nel Catalogo regionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 26/05/2026 “Accordo per la Coesione POC 2021/2027 Area Tematica 10 “Sociale e Salute” – Linea di Intervento 10.03 – “Buono Servizio Minori” – Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 ex D.Lgs. 118/2011 per € 35.000.000,00 per il prosieguo della misura nell’annualità 2026/2027. Approvazione indirizzi e criteri di riparto”.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

Art. 1 –Finalità generali

Regione Puglia sostiene il più ampio e paritario accesso e la piena fruizione di servizi socio-educativi per contrastare le povertà socio-educative e sperimentare modelli di intervento innovativi di sostegno alla famiglia e di supporto alla genitorialità.

In particolare ha attivato nel biennio 2023/2025 risorse nell'ambito del PR FSE+ 2021/2027 - Azione 8.13, per sostenere le famiglie con minori in condizione di svantaggio socio-economico-culturale tramite la misura del "Buono Servizio per l'accesso ai servizi socio educativi per minori", di seguito indicato come "Buono servizio minori".

Tale misura economica è rivolta a favorire l'accesso di minori a strutture e servizi di cui al R.R. n. 4/07 (di seguito indicato come "Regolamento"), selezionati da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati presso Regione Puglia (di seguito indicato come "Catalogo"), come costituito per effetto dell'Atto dirigenziale n. 176 dell'08/03/2024, che rappresentano servizi di qualità rivolti ai bambini e adolescenti e che costituiscono un supporto fondamentale nel loro percorso di crescita ed educativo.

L'elenco delle strutture iscritte a Catalogo è stato aggiornato con l'allegato 2 dell'atto n. 620 del 19/06/2026.

Con l'Accordo per la Coesione sottoscritto il 29/11/2024 sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, tra cui la misura del "Buono Servizio Minori", inserita nella programmazione dei fondi POC 2021/2027, Linea di intervento 10.03 "Servizi socio- assistenziali", Titolo di intervento "Accesso ai servizi socio educativi per minori - Buono servizio minori".

Nell'ottica di una efficace gestione delle risorse, e stante la dotazione finanziaria disponibile a valere sul POC 2021/2027 assegnata con Delibera Cipess n. 6 del 30/01/2025 nell'ambito del richiamato Accordo, il finanziamento della misura volta a favorire la fruizione, da parte delle famiglie, di prestazioni socio-educative per minori attraverso l'utilizzo di un titolo di acquisto, trova copertura nell'impiego delle predette risorse, giusta D.G.R. n. 656 del 26/05/2026, in continuità con il precedente periodo di programmazione.

Inoltre, la misura contribuisce a sostenere le previsioni del Capo III del Pilastro Europeo dei diritti sociali¹ Protezione sociale e inclusione, attraverso:

- **Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori**
- **Protezione sociale**
- **Accesso ai servizi essenziali**
- **Inclusione delle persone con disabilità**

Il Buono servizio si configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (minori e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno del pagamento di servizi a domanda individuale, nella forma di "titolo di acquisto" di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

L'intervento "Buono Servizio minori" si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata a norma dell'art. 53.1.e del Reg. (UE) n. 1060/2021, i cui importi sono definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 par. 1 lett. c) e par. 3 lett. a), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Con A.D. n. 142 del 24/07/2023 è stata approvata la metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di costo, per ciascuna tipologia di servizi accreditati nel Catalogo telematico regionale dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con opportune differenziazioni in merito esclusivamente al centro socio educativo diurno.

Art. 2 – Atto amministrativo generale e Base Giuridica

La presente procedura consentirà l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la Regione Puglia, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, anche in considerazione delle previsioni contenute nel POC PUGLIA 2021-2027, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 – sexies, comma 2, lett. s) del Decreto Legislativo 196/2003: s) "attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci".

Il presente Avviso si configura quale atto amministrativo generale, redatto in ottemperanza all'art. 2 sexies del Decreto Legislativo 196/2003, in applicazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 568 del 06/05/2024.

¹ Cfr.: Pilastro Europeo dei Diritti Sociali https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/PilastroEuropeoDirittiSociali_2018.pdf; Reg. (UE) n. 1060/2021 – Reg. (UE) n. 1057/2021

La base giuridica è quindi, per i dati comuni, "l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Per quanto attiene al trattamento dei dati particolari la base giuridica del trattamento si intende riferita:

- all'art. 9, par. 2, lett. g) del sopra richiamato Reg. (UE) 2016/679, essendo il trattamento "necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato";

- all'articolo 9, par. 2, lettera b) del Regolamento "il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato";

- all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere aa) ("integrazione sociale e diritti dei disabili"), m) ("concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti") ed s) ("attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci") del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 3 – Oggetto

1. Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'erogazione di un titolo d'acquisto differito denominato "Buono Servizio Minori", in favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 per l'abbattimento dei costi di frequenza dei minori presso le unità di offerta per i minori, accreditate ai sensi del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, indicate al successivo art. 6.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Avviso Pubblico, si fa specifico rimando agli Indirizzi operativi approvati con D.G.R. n. 656 del 26/05/2026, per l'adozione dell'Avviso Pubblico riferito all'erogazione del Buono Servizio Minori nell'annualità operativa 2026/2027, che decorre dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2027.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie attivate dalla Regione Puglia nell'ambito del POC 2021/2027, giusta Accordo per la Coesione del 29/11/2024, disponibili per il finanziamento della misura ai sensi del presente Avviso ammontano a complessivi Euro 35.000.000,00, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 656 del 26/05/2026.

POC Puglia 2021/2027	
Area Tematica	10 "Sociale e Salute"
Linea di intervento	10.03 "Servizi socio- assistenziali"
Titolo intervento	"Accesso ai servizi socio educativi per minori - Buono servizio minori"
Indicatori	Numero complessivo dei partecipanti Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti

2. Il presente Avviso si configura come procedura valutativa a graduatoria per Ambito territorialmente competente, ordinata in base al punteggio attribuito tramite criteri di selezione.
3. Le risorse di cui al comma 1, da allocarsi secondo le finalizzazioni di spesa che ogni Ambito Territoriale definisce in apposito progetto attuativo, garantiscono il finanziamento dell'annualità operativa, entro i limiti del finanziamento assegnato ed in relazione alle condizioni definite nel presente Avviso.
4. Potranno essere utilizzate eventuali risorse rivenienti da differenti fonti di finanziamento nella disponibilità degli Ambiti Territoriali/Consorzi, che seguiranno le regole di rendicontazione proprie della tipologia di finanziamento utilizzato. Le stesse possono essere utilizzate preliminarmente all'apertura della finestra di domanda, al fine di ampliare la dotazione di una o più graduatorie, o successivamente alla stessa, al fine di scorrere eventuali graduatorie già approvate.
5. Qualora gli Ambiti Territoriali Sociali dovessero utilizzare risorse residue del Fondo Povertà a cofinanziamento dell'intervento, le stesse, coerentemente a quanto indicato con nota prot. U.0001033 del 19/01/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento delle

domande relative ai servizi per minori di cui agli articoli 52 e 104 del R.R. n. 4/2007 e destinate ad utenti aventi ISEE ORDINARIO uguale o inferiore al valore-soglia di 10.140,00² euro e senza alcun costo di compartecipazione a carico di quest'ultimi. A tal fine, gli Ambiti Territoriali Sociali, al fine di finanziare distintamente e per l'intero importo della prestazione, i soli utenti aventi i requisiti di ammissibilità al Fondo di Povertà, opereranno apposita funzione di stralcio in sede di istruttoria della relativa graduatoria, consentendo in tal modo lo scorrimento della medesima graduatoria in riferimento ai restanti utenti finanziabili con le risorse POC 2021-2027 di cui al comma 1.

6. È fatta salva la possibilità di Regione Puglia di incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso.

Art. 5 - Soggetti coinvolti

1. I soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste dal presente Avviso Pubblico, avvalendosi della piattaforma informatica, sono:
 - a. Regione Puglia, con compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo, assegnazione e riparto agli Ambiti Territoriali/ConSORZI delle risorse finanziarie;
 - b. Ambito Territoriale Sociale/ConSORZIO, titolare *ex lege* delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale, soggetto beneficiario e responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione del presente Avviso;
 - c. Unità di Offerta iscritta nel Catalogo Telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, quale soggetto erogatore delle prestazioni;
 - d. **Referente del Nucleo Familiare** richiedente il Buono, destinatario finale dell'intervento, laddove per referente si intendono: il genitore esercente la potestà genitoriale incluso nel nucleo familiare di cui fa parte il minore che frequenta l'unità di offerta, costituito ai sensi dell'art. 3 e seg. DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, il soggetto affidatario nei casi di minore in affidamento, il tutore nel caso di minore collocato presso comunità educative;
 - e. Delegato: il soggetto eventualmente delegato dal referente del nucleo familiare alla sola presentazione della domanda di accesso al Buono.

Art. 6 - Unità di Offerta opzionabili con il Buono servizio minori

1. Il Buono servizio minori può essere richiesto dal Referente del Nucleo Familiare, ovvero da suo delegato, per la frequenza del minore presso le seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte nel Catalogo, nel rispetto e secondo quanto disposto con particolare riferimento alla tipologia e fascia di età dell'utenza e al rapporto operatore/utente previsti nel Regolamento:
 - a. art. 52 del Regolamento "centro socio-educativo diurno" (per minori di età compresa tra 6 e 17 anni);
 - b. art. 89 del Regolamento "ludoteca" (per minori di età compresa tra 3 e 12 anni);
 - c. art. 103 del Regolamento "servizi educativi e per il tempo libero" (per minori di età compresa tra 3 e 14 anni);
 - d. articolo 104 del Regolamento "centro aperto polivalente per minori" (per minori di età compresa tra 6 e 17 anni).
2. Il Buono servizio minori è fruibile esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo comprese nell'elenco approvato all'allegato 2 della determinazione dirigenziale n. 620 del 19/06/2026, nel limite massimo del numero di posti autorizzati con la stessa determinazione.

Art. 7 - Requisiti per l'accesso al Buono servizio minori

1. I requisiti per l'accesso al Buono servizio minori sono i seguenti:
 - a. età minima del minore, prevista dal Regolamento per la frequenza di ciascuna delle tipologie di strutture e di servizi iscritte nel Catalogo, compiuta entro il 31 dicembre 2026. Il minore inizia a frequentare l'unità di offerta al compimento dell'età richiesta come precisato al precedente art. 6 comma 1;

² Rif. Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'impiego di "Quota Servizi" e "Quota povertà estrema" e legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 - Suppl. Ordinario n. 43)

- b. non aver compiuto l'anno successivo al limite massimo di età del minore previsto al precedente art. 6, alla data di inizio del servizio (1 settembre 2026);
- c. residenza o domicilio in Puglia del minore;
- d. ISEE minorenni 2026, non superiore a 20.000,00 euro.

Art. 8 - Disciplinare e Progetto attuativo

1. Al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al precedente art. 4, l'Ambito Territoriale sottoscrive apposito Disciplinare regolante i rapporti discendenti dall'attuazione del presente Avviso.
2. Il Progetto attuativo è l'atto con il quale l'Ambito territoriale/Consorzio, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli definiti nel presente Avviso, programma l'utilizzo del contributo finanziario provvisoriamente concesso da Regione Puglia.
3. Il contributo totale assegnato dovrà essere destinato all'erogazione dei buoni servizio minori e dovrà essere ripartito tra le diverse tipologie di unità di offerta aventi sede operativa nell'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio di riferimento, assicurando la priorità ai servizi di cui agli articoli 52 e 104 del Regolamento 4/2007.
3. Il Progetto attuativo deve essere approvato dall'Ambito Territoriale e presentato a Regione Puglia nei termini stabiliti dal Disciplinare.
4. **L'importo del contributo provvisoriamente concesso, in attuazione di quanto previsto dal presente Avviso, è suscettibile di decurtazioni finanziarie, laddove nel corso dell'operazione, dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione o dai verbali di controllo, emergano delle irregolarità.**
5. Il contributo assegnato destinato all'erogazione dei buoni servizio minori sarà rendicontato secondo le regole dei costi standard.

Art. 9 - Durata dell'Avviso - Annualità Operativa - Finestra temporale per la presentazione della domanda

1. Il presente Avviso ha validità esclusivamente in riferimento all'annualità operativa 2026/2027, che decorre dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2027.
2. Per la presentazione della domanda di accesso al Buono servizio minori da parte del referente del Nucleo familiare, ovvero da suo delegato, con le modalità di cui al successivo art. 12, è attivata una finestra temporale decorrente **dalle ore 10,00 del 29 giugno 2026 fino alle ore 18,00 del 17 luglio 2026.**
3. **La procedura di abbinamento minore-posto a Catalogo di cui al successivo art. 12 ha inizio dalle ore 10,00 del 29 giugno 2026 fino alle ore 18,00 del 22 luglio 2026.**
4. **Le domande non abbinate ai sensi del successivo art. 12, decadono.**
5. Per eccezionali e motivate esigenze sarà valutata la possibilità di adottare una proroga ai predetti termini.

Art. 10 – Valore del Buono Servizio minori

1. Il presente intervento si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata a norma dell'art. 53 par. 1 lett. e) e par. 3 lett. a), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 2021/1060.
2. L'importo della sovvenzione finanziabile con il presente Avviso, definito con provvedimento dell'Autorità di Gestione n. 142 del 24/07/2023, è indicato nel suo ammontare massimo nelle tabelle di seguito riportate:

Tabella 1

TIPOLOGIA SERVIZI a sovvenzione mensile	AMMONTARE MASSIMO DELLA SOVVENZIONE MENSILE
Centro Socio educativo Diurno ai sensi dell'art. 52 del r.r. 4/2007, con l'utilizzo dei servizi aggiuntivi di mensa e trasporto	630,00
Centro Socio educativo Diurno ai sensi dell'art. 52 del r.r. 4/2007, con l'utilizzo del servizio aggiuntivo mensa	530,00
Centro Socio educativo Diurno ai sensi dell'art. 52 del r.r. 4/2007, con l'utilizzo del servizio aggiuntivo trasporto	530,00
Centro Socio educativo Diurno ai sensi dell'art. 52 del r.r. 4/2007, senza fruizione di alcun servizio aggiuntivo (c.d. servizio "base")	450,00
Centro Aperto Polivalente per minori ai sensi dell'art. 104 del r.r. 4/2007	440,00

Tabella 2

TIPOLOGIA SERVIZI a sovvenzione giornaliera	AMMONTARE MASSIMO DELLA SOVVENZIONE GIORNALIERA
Ludoteca ai sensi dell'art. 89 del r.r. 4/2007	13,00
Servizi educativi e per il tempo libero ai sensi dell'art. 103 del r.r. 4/2007	13,00

3. L'importo è da ritenersi comprensivo della eventuale quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare di cui al successivo art. 11 e dell'IVA, laddove applicata, ed è:
 - **mensile** per le unità di offerta di cui al precedente articolo art. 6 comma 1 lettere a) e d);
 - **giornaliera** per le unità di offerta di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6.
4. Per l'accoglienza all'interno di un centro socio educativo diurno di un minore con condizione di disabilità, per il quale occorra assicurare uno standard aggiuntivo di personale ai sensi del Regolamento regionale, l'importo mensile definito con il provvedimento dell'Autorità di Gestione sopra richiamato, è pari ad euro 1.110,00, indipendentemente dalla fruizione o meno di servizi aggiuntivi.
5. Ai sensi della normativa vigente, ai fini della attestazione della condizione di disabilità occorre presentare il verbale rilasciato dalla Commissione medico legale ASL, integrata con un medico dell'INPS, unico organo competente in materia, in corso di validità.
6. Con esclusivo riferimento alle domande presentate per la frequenza presso i centri socio educativi diurni, è data la possibilità ai referenti dei nuclei familiari -una sola volta nell'arco della durata dell'annualità operativa- di presentare per il tramite della piattaforma **una rinuncia ad un servizio aggiuntivo** o ad entrambi, opzionati in sede di domanda. Tale rinuncia deve essere presentata **entro e non oltre il giorno 20 del mese ed esplica** i suoi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data indicata, comportando la rideterminazione della misura della sovvenzione e della eventuale quota di compartecipazione. All'Ambito territoriale di riferimento perverrà apposita comunicazione generata automaticamente dalla piattaforma.
7. Qualora risulti che i servizi aggiuntivi opzionati non siano stati erogati, per ogni utente per il quale era stata selezionata la sovvenzione con servizio aggiuntivo, si applica la sovvenzione del servizio effettivamente fruito.
8. Il costo del servizio erogato è corrisposto all'Unità di Offerta con le seguenti modalità:
 - a. in quota parte dall'Ambito Territoriale Sociale, tramite il Buono servizio minori;
 - b. in quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, laddove dovuta, dal Referente del Nucleo Familiare nella misura di cui al successivo art. 11.

Art. 11 - La quota di compartecipazione

1. Nel caso di nuclei familiari con ISEE minorenni inferiori a 3.001,00 euro, il valore del buono servizio minori è riconosciuto nella misura massima di cui alle precedenti tabelle 1 e 2, senza alcuna richiesta di contribuzione a carico dei nuclei familiari.
2. I nuclei familiari dovranno, invece, versare a titolo di compartecipazione della spesa, una quota a proprio carico calcolata nella seguente misura:

Tabella 3 Scaglioni per la frequenza presso le unità di offerta di cui agli articoli 52 e 104 del Regolamento

SCAGLIONI ISEE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DELLA FAMIGLIA
da € 3.001,00 a € 7.500,99	€ 20,00
da € 7.501,00 a € 10.000,99	€ 20,00 + 5% del valore residuo della sovvenzione
da € 10.001,00 a € 13.000,99	€ 25,00 + 5% del valore residuo della sovvenzione
da € 13.001,00 a € 15.000,99	€ 25,00 + 10% del valore residuo della sovvenzione
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 30,00 + 15% del valore residuo della sovvenzione

Tabella 4 Scaglioni per la frequenza presso le unità di offerta di cui agli art. 89 e 103 del Regolamento

SCAGLIONI ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELLA FAMIGLIA
da € 3.001,00 a € 7.500,99	15% della sovvenzione
da € 7.501,00 a 10.000,99	20% della sovvenzione
da € 10.001,00 a € 13.000,99	25% della sovvenzione
da € 13.001,00 a € 15.000,99	30% della sovvenzione
da € 15.001,00 a € 20.000,00	35% della sovvenzione

3. Nel caso di minore in condizione di disabilità che frequenta il centro socio educativo diurno, il calcolo dell'eventuale quota di compartecipazione è effettuato sulla sovvenzione mensile relativa al c.d. servizio "base", di cui alla precedente tabella 1.

Art. 12 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La compilazione e l'invio della domanda di "Buono Servizio Minori" devono essere effettuati esclusivamente online e prevedono obbligatoriamente il possesso delle credenziali di identità digitale di livello 2 (credenziali SPID di livello 2, ovvero CNS o CIE) e di una attestazione ISEE minorenni 2026, non superiore a 20.000 euro ed in corso di validità.
2. **Qualora il Referente del nucleo familiare non sia in possesso di credenziali di identità digitale di livello 2 è possibile procedere alla presentazione della domanda solo previa delega.**
3. **Compilazione e invio della domanda.** È possibile presentare la domanda solo entro i termini temporali della finestra di cui al precedente articolo 9, nel rispetto dei seguenti passaggi:
 - collegarsi al link: <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>
 - cliccare sul pulsante "CLICCA QUI PER EFFETTUARE IL LOGIN"
 - accedere con Identità digitale (SPID di livello 2, CIE, CNS ecc.)
 - nel menu laterale sinistro, previa certificazione del Domicilio Digitale in caso di primo accesso alla piattaforma, selezionare la voce "Buoni Servizio Minori"
 - cliccare su "Domande buoni Minori 2026": l'utente sarà reindirizzato all'applicazione per la compilazione e presentazione della domanda e dovrà selezionare la funzione "**Nuova Domanda**" per l'inserimento delle seguenti informazioni:
 - **Dati domanda:**
 - a. estremi del protocollo dell'attestazione ISEE minorenni 2026 del nucleo familiare di cui fa parte il minore per il quale si chiede il beneficio, del codice fiscale del dichiarante ISEE e della data di rilascio dell'attestazione. La piattaforma in tal modo mostrerà i componenti del nucleo familiare come da attestazione ISEE ed i relativi dati anagrafici;
 - b. dati anagrafici e di residenza del Beneficiario;
 - c. indicazione della situazione familiare del Beneficiario: indicazione della eventuale condizione di disabilità per il destinatario del Buono Servizio, come definita all'allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, e/o dei componenti del nucleo familiare diversi dal minore per il quale si richiede il beneficio; indicazione del/dei genitore/genitori tra quelli presenti nel nucleo familiare e della relativa condizione lavorativa;
 - d. scelta dell'unità di offerta tra quelle iscritte nell'apposito catalogo regionale, tenendo conto in ogni caso del compimento dell'età del minore e solo nel caso di centro socio educativo diurno, la scelta di fruire dei servizi aggiuntivi eventualmente previsti dall'unità di offerta opzionata (mensa e/o trasporto). N.B.: È possibile scegliere i servizi aggiuntivi da far valere sul buono servizio minori di cui al presente Avviso, solo se l'unità di offerta opzionata ha previsto gli stessi in sede di accreditamento nel Catalogo regionale.
 - **Dati Referente:** al termine di tali inserimenti verrà creato il CODICE DOMANDA e per procedere con la **generazione della DOMANDA in formato digitale** dovranno essere inseriti i riferimenti del "Referente

del nucleo familiare”, ponendo particolare attenzione all’inserimento della e-mail e del numero di telefono del Referente stesso.

N.B. In caso di domanda presentata per delega sarà necessario indicare nella sezione “Dati referente” il **riferimento telefonico e l’indirizzo email del Referente del nucleo familiare**, sul quale lo stesso riceverà la conferma di invio della domanda, di abbinamento e di esito istruttorio della stessa. Il medesimo riferimento (telefonico ed e-mail) potrà essere utilizzato per un massimo di 5 domande. **Si specifica, quindi, che il delegato non potrà indicare in tale sezione della piattaforma il proprio numero di cellulare ed indirizzo email.**

- Dati Delegato: Laddove la domanda sia presentata per delega, dovrà compilarsi la relativa sezione. In particolare, in caso di delega, la presentazione della domanda può avvenire da parte di altro soggetto esterno al nucleo, delegato dal referente familiare; in tal caso sarà necessario caricare un documento di **delega formale**, firmato dal Referente del nucleo familiare ed il documento di riconoscimento del delegante.
- 4. Al termine della compilazione di tutte le sezioni della domanda on-line, al fine di sottoscrivere la stessa con firma elettronica semplice (ai sensi dell’art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD), il sistema invierà via SMS, sul numero telefonico certificato dal richiedente in piattaforma in sede di certificazione del domicilio digitale, un codice OTP. Sarà necessario **clickare sul pulsante “INVIA” quindi su “Genera OTP”; ricevuto il codice via SMS, lo stesso dovrà essere inserito in piattaforma e confermato mediante il tasto “CONFERMA E INVIA”**.
- 5. Dalla piattaforma telematica è generata la domanda di accesso al Buono servizio minori (Modello A allegato al presente Avviso), in formato pdf con sigillo elettronico, riportante tutti i dati inseriti in piattaforma. **La domanda non dovrà essere stampata per essere firmata.**
- 6. La piattaforma assegna, quindi, un protocollo in ingresso della Regione Puglia, attestante la corretta acquisizione della domanda per il tramite della piattaforma regionale, il quale **non si configura come acquisizione della domanda da parte dell’Ambito territoriale di riferimento, ai fini della relativa istruttoria di cui al successivo articolo 15.**
- 7. La piattaforma, tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata, notifica all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Referente o suo delegato l’esito di INVIO e di acquisizione della domanda. La domanda generata e i dati di acquisizione e protocollo sono resi disponibili nella piattaforma telematica. Nel caso di domanda presentata per delega, la piattaforma regionale notificherà altresì al numero di cellulare ed indirizzo email del Referente del nucleo familiare l’avvenuto invio della Domanda.
- 8. **Per quanto sopra indicato, quindi, se il Referente del nucleo familiare o il delegato non inserisce e conferma il codice OTP e non clicchi sul tasto INVIA entro i termini previsti dal presente Avviso, la domanda non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.**
- 9. **Le domande precompilate e non inviate entro i termini temporali previsti dalla finestra di riferimento decadono.**
- 10. Non è possibile modificare una domanda già inviata; nel caso in cui si vogliano modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda trasmessa, la stessa dovrà essere compilata ex novo, previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nell’apposita procedura di annullamento.
- 11. L’annullamento dovrà essere effettuato entro le ore 12 del 17/07/2026 .
- 12. Per lo stesso minore non può essere richiesto il Buono servizio minori per l’accesso a diverse unità di offerta nello stesso periodo.
- 13. Qualora sussistano i requisiti di cui all’art. 7, il referente o suo delegato può presentare una domanda di accesso al Buono servizio minori per ogni componente del nucleo familiare.
- 14. **Al fine di completare la procedura di presentazione della domanda all’Ambito territoriale ove ha sede l’unità di offerta scelta, con la funzione di “abbinamento della domanda al posto a Catalogo”, il referente del nucleo familiare e/o suo delegato dovrà comunicare il codice domanda all’unità di offerta opzionata seguendo le indicazioni di cui al successivo articolo 13.**
- 15. È disponibile nella sezione della piattaforma il Manuale operativo



Art. 13 – Documentazione da presentare all'unità di offerta ed Abbinamento delle domande

1. **La procedura di abbinamento è operativa contestualmente alla fase di presentazione della domanda da parte della famiglia ed è attivabile in presenza esclusivamente di una domanda inviata.**
2. **Per avviare l'abbinamento della domanda, l'Unità di Offerta opzionata deve aver acquisito da parte del referente del nucleo familiare o dal delegato il codice domanda attribuito dalla piattaforma regionale e l'eventuale certificazione attestante la condizione di disabilità del minore, come specificato al precedente articolo 10, la quale dovrà essere caricata in piattaforma.**
3. L'unità di offerta è tenuta ad effettuare l'abbinamento, nel limite massimo del numero di posti autorizzati con la determinazione dirigenziale n. 620 del 19/06/2026 allegato 2, secondo l'ordine cronologico di acquisizione del codice domanda e, in caso di parità, secondo l'ordine di invio telematico della domanda.
4. **Nel caso in cui i posti della struttura risultino completi o nel caso in cui il referente ha opzionato una struttura errata, sarà possibile per il referente del nucleo familiare o delegato presentare una nuova domanda seguendo le indicazioni fornite nel precedente art. 12 commi 15 e 16, sempre se è ancora in corso la finestra di presentazione della domanda.**
5. Ai fini dell'abbinamento, l'unità di offerta genera il preventivo di spesa sulla base:
 - o della durata del servizio scelto, tenendo comunque conto del compimento dell'età minima del minore richiesta dal Regolamento regionale e specificata al precedente articolo 7,
 - o dell'eventuale servizio aggiuntivo offerto dall'Unità di Offerta **ed opzionato** dal referente del nucleo familiare (n.b. nel solo caso dei centri socio educativi diurni),
 - o della misura massima della sovvenzione di cui al precedente art. 10.
6. Il preventivo di spesa riporta:
 - l'impegno da parte del referente del nucleo familiare a versare la quota di compartecipazione, secondo le modalità di cui al precedente art. 11,
 - l'ammontare massimo della sovvenzione, come da tabella 1 o 2 del precedente art. 10,
 - il prospetto del calcolo delle quote a carico del nucleo familiare e del buono servizio minori,
 - il periodo di validità.
7. **Per completare** la procedura di ABBINAMENTO domanda - posto a Catalogo, l'unità di offerta:
 - carica in Piattaforma il preventivo generato, debitamente sottoscritto dall'unità di offerta e dal Referente del nucleo Familiare;
 - carica in piattaforma l'eventuale certificazione attestante la condizione di disabilità del minore;
 - seleziona la funzione di "conferma abbinamento", pena l'irricevibilità della domanda e il conseguente mancato inoltro all'Ambito territoriale competente ai fini dell'istruttoria.
8. **Con l'operazione di abbinamento la domanda e l'eventuale documentazione, caricate dall'unità di offerta, sono rese disponibili all'Ambito Territoriale Sociale al fine di effettuare l'istruttoria secondo le modalità di cui al successivo art. 15.**
9. **Le domande inviate e non abbinate entro i termini temporali previsti dalla finestra di riferimento decadono.**
10. **L'abbinamento è da intendersi esclusivamente quale prerequisito necessario all'espletamento dell'istruttoria, per cui non si configura in alcun modo quale riconoscimento del diritto di frequentare l'Unità di Offerta**

opzionata dal Referente del Nucleo Familiare usufruendo del Buono servizio minori.

11. Sino alla eventuale ammissione definitiva al beneficio, il richiedente non è titolare di beneficio economico e, in relazione all'eventuale avvio della fruizione del servizio prima della concessione del beneficio, questa avviene su scelta e responsabilità esclusiva dell'utente.

Art. 14 - Criteri di priorità e valutazione delle domande

1. Allo scadere dei termini di presentazione della domanda e di abbinamento, la piattaforma rende visualizzabili degli **elenchi provvisori delle domande di accesso al Buono servizio minori**, ordinate sulla base dei criteri di cui al successivo comma 2 in relazione alle autodichiarazioni rese in sede di domanda. Ciascuna unità di offerta potrà visualizzare la posizione delle domande abbinate presso la propria struttura nel su richiamato elenco provvisorio.
2. Al fine di determinare la **posizione in elenco** è attribuito un punteggio compreso da 0 a 100, sulla base delle autodichiarazioni rese al momento della compilazione della domanda e del valore dell'ISEE 2026, secondo i seguenti criteri:
 - a. condizione economica del nucleo familiare tenendo conto dell'ISEE minorenni;
 - b. carichi di cura familiare;
 - c. condizione lavorativa delle figure genitoriali.
3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, ad ogni domanda è assegnato un punteggio così determinato:

Tabella 5 punteggi del nucleo familiare per la frequenza presso le unità di offerta di cui agli articoli 52 e 104 del Regolamento

a. Condizione economica del nucleo familiare (valore ISEE) max punti 50	
Il punteggio massimo di pt. 50 è attribuito per un valore di ISEE pari a "0". Per gli altri valori di ISEE si applica la seguente formula per l'attribuzione del punteggio: $50 - (\text{valore ISEE} / 400) = \text{punteggio}$ (da arrotondarsi alla 3° cifra decimale)	
b . Carichi di cura familiare max punti 30 così determinati:	
In presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità:	Pt. 30
In assenza nel nucleo familiare di persone con disabilità:	
Nucleo composto da 2 componenti minori	Pt. 15
Nucleo composto da 3 componenti minori	Pt. 20
Nucleo composto da 4 o più componenti minori	Pt. 30
Nucleo composto da 1 minore	Pt. 0
c. Condizione lavorativa dei genitori - max punti 20 così determinati:	
nucleo familiare composto da entrambi i genitori, di cui solo uno è lavoratore	Pt. 15
nucleo familiare composto da entrambi i genitori lavoratori	Pt. 10
nucleo familiare monogenitoriale con genitore lavoratore	Pt. 20
nucleo familiare, anche monogenitoriale, in cui nessun genitore lavora	Pt. 20

Tabella 6: punteggi del nucleo familiare per la frequenza presso le unità di offerta di cui agli articoli 89 e 103 del Regolamento

a. Condizione economica del nucleo familiare (valore ISEE) max punti 40	
Il punteggio massimo di pt. 40 è attribuito per un valore di ISEE pari a "0". Per gli altri valori di ISEE si applica la seguente formula per l'attribuzione del punteggio: $40 - (\text{valore ISEE} / 500) = \text{punteggio}$ (da arrotondarsi alla 3° cifra decimale)	
b . Carichi di cura familiare max punti 30 così determinati:	

In presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità:	Pt. 30
<u>In assenza nel nucleo familiare di persone con disabilità:</u>	
Nucleo composto da 2 componenti minori	Pt. 15
Nucleo composto da 3 componenti minori	Pt. 20
Nucleo composto da 4 o più componenti minori	Pt. 30
Nucleo composto da 1 minore	Pt. 0

c. Condizione lavorativa dei genitori max punti 30 così determinati:

nucleo familiare composto da entrambi i genitori, di cui solo uno è lavoratore	Pt. 25
nucleo familiare composto da entrambi i genitori lavoratori	Pt. 15
nucleo familiare monogenitoriale con genitore lavoratore	Pt. 30
nucleo familiare, anche monogenitoriale, in cui nessun genitore lavora	Pt. 30

- Il punteggio, determinato con le modalità di cui al presente articolo, definisce l'ordine con il quale l'Ambito territoriale/Consorzio effettua l'istruttoria di cui al successivo art. 15.
- A parità di punteggio, la collocazione nell'elenco è determinata dall'ordine cronologico di invio delle domande.

Art. 15 - Istruttoria delle domande

- L'Ambito Territoriale Sociale allo scadere dei termini di abbinamento avvia l'istruttoria delle domande abbinate, rispettando l'ordine automaticamente definito dalla piattaforma ai sensi del precedente art. 14, esaminando la completezza delle domande e la coerenza della documentazione con i dati auto-dichiarati, nonché le eventuali cause di inammissibilità delle stesse di cui al successivo art. 17, e la conclude entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
- Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria fosse necessario acquisire nuovi dati, informazioni o documentazione per la prosecuzione dell'istruttoria, verrà inoltrata richiesta di integrazione all'Unità di Offerta e al referente del nucleo familiare o delegato all'indirizzo email dichiarato durante la fase di presentazione della domanda. Le integrazioni devono essere acquisite dall'unità di offerta e trasmesse all'Ambito Territoriale per il tramite della piattaforma, **entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, pena l'inammissibilità della domanda** ai sensi del successivo art. 17 comma 1 lettera "e". L'Ambito Territoriale Sociale effettua controlli, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo le disposizioni degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, procedendo nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- Qualora ai sensi del comma 2 del presente articolo il RUP istruttore di Ambito riscontri la necessità di aggiornare la piattaforma dedicata alla gestione dei Buoni servizio minori, al fine di assicurare la conformità dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni rese dal nucleo familiare in sede di invio della domanda, **provvede alla modifica degli stessi e alla eventuale rideterminazione del punteggio e, dunque, al riposizionamento della domanda in elenco.**
- Qualora l'Ambito Territoriale sociale dovesse co-finanziare l'intervento con risorse proprie in riferimento ad una specifica graduatoria o tipologia di servizio, autonomamente procederà ad inserire nel contatore della Piattaforma ed, ai fini del rispetto delle differenti finalizzazioni di spesa di ogni specifico fondo, potrà operare apposita funzione di stralcio, in sede di istruttoria, al fine di finanziare distintamente i soli utenti aventi i requisiti di ammissibilità in relazione alle differenti fonti di finanziamento.

Art. 16 - Graduatorie delle domande, contratto di servizio e convalida delle domande

- L'Ambito Territoriale Sociale, conclusa l'istruttoria tramite la funzione predisposta in piattaforma, genera due distinte graduatorie delle domande di accesso al Buono servizio minori e precisamente:
 - graduatoria relativa alle domande di accesso alle unità di offerta di cui agli articoli 52 e 104 del Regolamento;
 - graduatoria relativa alle domande di accesso alle unità di offerta di cui agli articoli 89 e 103 del Regolamento;

2. L'Ambito Territoriale, con provvedimento amministrativo, approva entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, e comunque non oltre il mese di ottobre 2026, le graduatorie di cui al comma 1 ed entro i limiti di stanziamento del Progetto attuativo.
3. Le graduatorie hanno validità ed esplicano i loro effetti fino alla conclusione dell'annualità operativa 2026/2027, come definita al precedente articolo 9.
4. Successivamente, l'Ambito Territoriale sottoscrive un **contratto di servizio** con le sole Unità di offerta aventi domande ammesse e finanziabili, nei limiti delle somme ripartite ed indicate nel Progetto attuativo di cui al precedente articolo 8. Il contratto di servizio, oltre a richiamare le previsioni dell'Avviso Catalogo e dell'Avviso buoni servizio minori, definisce gli obblighi reciproci tra le parti, riporta la clausola di conoscenza e accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e l'ammontare delle risorse contabilmente stanziare in favore della singola U.d.O., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati e ammessi.
5. Il Contratto di servizio dovrà essere caricato in piattaforma Puglia Sociale dall'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio affinché possa procedere con l'operazione di **convalida**. Con l'operazione di convalida discende il diritto da parte del minore a frequentare l'Unità di Offerta opzionata usufruendo del Buono Servizio
6. **Dalle domande non Convalidate non discende alcuna obbligazione nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale.**

Art. 17 - Motivi di non ammissibilità della domanda

1. **E' ritenuta non ammissibile** dall'Ambito Territoriale, mediante apposita funzione predisposta nella piattaforma informatica (istruita-non ammissibile), la domanda:
 - a. presentata in assenza dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 7;
 - b. presentata oltre i termini stabiliti dall'art. 9;
 - c. inoltrata con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 12;
 - d. per la quale non sia stato sottoscritto da entrambe le parti il preventivo generato dall'unità di offerta e non sia stato concluso l'abbinamento;
 - e. per la quale il referente del nucleo familiare o il delegato non presenti, per il tramite dell'unità di offerta opzionata, le integrazioni di cui all'art. 15 comma 2.

Art. 18 – Il registro telematico delle presenze e le Attestazioni di frequenza e pagamento

1. L'attestazione di frequenza e pagamento mensile è generata dalla piattaforma informatica per ogni codice domanda convalidata e riporta il totale delle presenze mensili, utili al calcolo del Buono servizio minori. La stessa richiama le informazioni attestata nel preventivo di spesa e contiene l'indicazione dei giorni di presenza / assenza del minore. Le presenze relative ai minori vengono gestite tramite piattaforma, mediante il registro telematico delle presenze.
2. In caso di assenza da giustificare ai sensi dell'art. 20 comma 2, deve essere caricato il relativo giustificativo.
3. L'unità di offerta iscritta nel Catalogo ed il referente del nucleo familiare, di norma non prima del termine del mese solare di riferimento, **verificata l'effettiva frequenza del minore sulla base delle presenze registrate quotidianamente** nell'apposito registro elettronico, sottoscrivono **l'attestazione di frequenza mensile e di pagamento** della quota di compartecipazione.
4. L'unità di offerta provvede con firma digitale alla sottoscrizione dell'attestazione, mentre il Referente del nucleo familiare provvede alla sottoscrizione con firma elettronica generata in piattaforma mediante codice OTP inviato al numero di telefono eletto a proprio domicilio digitale. Nel caso di domanda presentata per delega, le attestazioni di frequenza e pagamento saranno sottoscritte dal referente del nucleo familiare con firma elettronica mediante codice OTP al numero di telefono indicato nella sezione "Dati Referente".

Art. 19 – Erogazione del buono servizio minori

1. Il Buono servizio è erogato all'Unità di offerta da parte dell'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, soggetto Beneficiario dell'intervento, sulla base di fattura mensile del servizio prestato, il cui importo è dato dalla misura

della sovvenzione di cui al precedente art. 10, per il numero di destinatari finali serviti, al netto dell'eventuale quota di compartecipazione familiare dovuta.

2. Il pagamento del Buono servizio minori da parte dell'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
 - a. convalida delle domande ai sensi del precedente art. 16, comma 5;
 - b. iscrizione dell'unità di offerta nel Catalogo nel periodo di riferimento;
 - c. frequenza del minore presso l'unità di offerta opzionata, sulla base dell'attestazione mensile di frequenza e pagamento della quota di compartecipazione, debitamente sottoscritta ed, eventualmente, anche sulla base dei controlli in loco;
 - d. non esser intervenuta una delle cause di mancato riconoscimento del buono di cui al successivo art. 20;
 - e. non esser intervenuta una delle cause di esclusione dal beneficio di cui al successivo art. 20.
3. Il Buono servizio minori decorre dalla effettiva frequenza e, laddove è applicata una tariffa mensile, è riconosciuto per l'intera mensilità pur in caso di assenza del minore, nei limiti comunque di quanto previsto dal successivo articolo 20.
4. Laddove ad esito di verifiche risulti che in un determinato arco temporale l'unità di offerta non abbia mantenuto gli standard previsti dal Regolamento regionale n. 4/2007 e dall'Avviso catalogo, il Buono è riconosciuto solo per il periodo in cui detti standard sono stati assicurati. Nel caso di applicazione di una sovvenzione su base mensile, il Buono verrà calcolato proporzionalmente al numero dei giorni per i quali sono assicurati i predetti standard, parametrato a un numero di 30 giorni mensili.

Art. 20 - Motivi di non riconoscimento del Buono e di esclusione dal beneficio

1. Fatta salva ogni eventuale conseguenza sull'iscrizione al Catalogo, il **Buono servizio minori non è riconosciuto**:
 - a. per il periodo in cui sia stato verificato il venir meno dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 19/2006;
 - b. per il periodo in cui sia stato verificato per il medesimo minore il cumulo di benefici di cui al successivo art. 25;
 - c. nelle mensilità in cui il minore non ha iniziato a fruire del servizio;
 - d. se non è sottoscritta l'attestazione di frequenza e pagamento del minore;
 - e. se a seguito di verifiche non risulta erogata la quota di compartecipazione di cui al precedente art. 11, laddove dovuta;
2. Il **minore frequentante** l'unità di offerta che usufruisce del Buono è **escluso dal beneficio** dall'Ambito Territoriale/Consorzio di riferimento, mediante la funzione di "revoca" predisposta in piattaforma, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui il nucleo familiare ovvero l'unità di offerta forniscano dichiarazioni false o mendaci, con particolare riferimento alle presenze dei minori indicate nel registro elettronico;
 - b. se non frequenta, senza giustificato motivo, il servizio opzionato per 30 giorni solari consecutivi, non contemplando in tale calcolo le eventuali giornate di sospensione del servizio da parte dell'unità di offerta esclusivamente relative a festività e/o chiusure natalizie. Tutte le altre festività e/o periodi di chiusura dell'Unità di offerta saranno computate ai fini del calcolo delle assenze. Ai fini del presente Avviso è considerata assenza per giustificato motivo l'assenza per malattia del minore, attestata da medico abilitato;
 - c. se non frequenta il servizio opzionato per oltre 60 giorni solari consecutivi, anche in presenza di giustificato motivo;
 - d. nel caso in cui l'Unità di offerta opzionata dal nucleo familiare è stata cancellata dal Catalogo ed il referente del nucleo familiare formalizza la rinuncia a far frequentare il minore in altra struttura iscritta a Catalogo, secondo le indicazioni del successivo art. 20. L'esclusione opera dal momento in cui l'Unità di offerta risulta cancellata. Il Buono verrà calcolato proporzionalmente al numero dei giorni in cui la struttura è risultata iscritta a Catalogo, parametrato a un numero di 30 giorni mensili;
 - e. su segnalazione dell'unità di offerta per gravi motivi (mancato rispetto del regolamento di funzionamento della struttura/servizio, grave inadempienza, mancato rispetto del presente Avviso Pubblico).

3. Ai fini della fruizione del Buono servizio minori, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assenze del minore **frequentante** i servizi educativi, deve essere giustificata mediante caricamento in piattaforma della documentazione, esclusivamente l'assenza rilevante ai fini della perdita del beneficio ai sensi del precedente comma 2, lettere "b" e "c".
4. Il minore **che frequenta** l'unità di offerta usufruendo del Buono servizio minori, a fronte di formale rinuncia, è **escluso** dal beneficio dall'Ambito Territoriale di riferimento mediante la funzione "**rinuncia espressa**" predisposta in piattaforma.

Art. 21 – Caso di cancellazione dell'unità di offerta in corso di anno

1. Nel caso in cui dovesse essere cancellata in corso di anno operativo una unità di offerta, regolarmente opzionata dai nuclei familiari durante la finestra di invio ed abbinamento delle domande, è data la possibilità, secondo l'ordine di posizionamento originaria della graduatoria definitiva, ai referenti dei nuclei familiari che hanno domande convalidate e finanziate in tale unità di offerta, di accedere ad altre strutture iscritte a Catalogo che presentino le seguenti condizioni:
 - a. offrono il medesimo servizio,
 - b. sono presenti nel medesimo Ambito territoriale,
 - c. hanno posti accreditati a Catalogo non abbinati.
2. Sarà cura dell'Ambito Territoriale Sociale attuare la relativa procedura con i referenti dei nuclei familiari e la UDO avente i requisiti del precedente comma, anche al fine di gestire il preventivo di spesa e sottoscrivere l'addendum al contratto di servizio.

Art. 22 - Obblighi per il referente del nucleo familiare

1. Dal riconoscimento del diritto ad usufruire del Buono servizio minori derivano per il Referente del Nucleo Familiare i seguenti obblighi:
 - a. giustificare le assenze del minore, così come previsto dal precedente art. 19, comma 2;
 - b. sottoscrivere l'attestazione di frequenza e pagamento, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni ivi riportate;
 - c. corrispondere mensilmente all'unità di offerta la quota di compartecipazione prevista ai sensi del precedente art. 11;
 - d. osservare scrupolosamente le norme regolamentari e le disposizioni del presente Avviso.

Art. 23 - Obblighi per l'Unità di Offerta

1. **L'Unità di Offerta è tenuta ad osservare gli obblighi scaturenti dall'iscrizione al Catalogo e previsti dall'Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione al Catalogo, con particolare e non esclusivo riferimento all'aggiornamento quotidiano del registro elettronico delle presenze, nonché le seguenti prescrizioni:**
 - a. adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto di servizio;
 - b. fornire le informazioni e produrre tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi, per consentire controlli e verifiche anche in loco che Regione Puglia, gli Ambiti Territoriali Sociali/ConSORZI e altri Enti, Organismi e Autorità competenti dovessero svolgere, e che siano conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è ricevuto l'ultimo pagamento;
 - c. comunicare prontamente all'Ambito Territoriale Sociale/ConSORZIO di riferimento l'eventuale accesso ad altre forme di contribuzione erogate da soggetti pubblici o privati, per il medesimo servizio, al fine di non incorrere nel "*divieto di cumulo*" ai sensi del successivo art. 25.

Nel caso di unità di offerta che nel corso dell'anno operativo subentri nella gestione, il soggetto subentra alle medesime condizioni del soggetto subentrato. A tal fine dovrà sottoscrivere apposito Contratto di servizio con l'Ambito Territoriale Sociale/ConSORZIO di riferimento.

Art. 24- Obblighi per l'Ambito Territoriale Sociale/Consorzio

1. L'Ambito Territoriale/Consorzio in quanto beneficiario finale, attuatore dell'intervento ai sensi del precedente art. 5 comma 1 lettera "b", nonché soggetto pubblico erogatore delle risorse finanziarie in favore delle Unità di Offerta, è tenuto a:
 - a. sottoscrivere il Disciplinare;
 - b. assicurare l'osservanza degli obblighi scaturenti dal Disciplinare, nonché gli obblighi derivanti dal contratto di servizio, sottoscritto con le unità di offerta;
 - c. assicurare il costante controllo della spesa;
 - d. disporre il pagamento del Buono servizio minori in favore dell'unità di offerta, accertata la regolarità della spesa sulla base delle attestazioni di frequenza e pagamento, della fattura, e della verifica di ogni altra documentazione ritenuta utile, monitorando altresì che l'Unità di Offerta opzionata dalla famiglia risulti iscritta al Catalogo nel periodo di riferimento della fatturazione;
 - e. effettuare tempestivamente sulla piattaforma telematica le operazioni connesse alle procedure di propria competenza;
 - f. consentire controlli e verifiche anche in loco che Regione Puglia, Organismi ed Autorità competenti regionali, nazionali o comunitarie, dovessero svolgere, garantendo la disponibilità di tutti i documenti giustificativi riguardanti l'operazione sostenuta dai fondi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è ricevuto l'ultimo pagamento;
 - g. garantire l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari.
2. Nel caso di unità di offerta che nel corso dell'anno operativo subentra nella gestione, l'Ambito territoriale deve adottare e far sottoscrivere nuovo Contratto di servizio che vincoli il soggetto subentrante alla erogazione del servizio alle medesime condizioni del soggetto subentrato.
3. L'Ambito territoriale/Consorzio effettua, anche in riferimento a quanto previsto dall'Avviso "Catalogo", in qualunque momento controlli presso l'Unità di Offerta con la quale ha sottoscritto il contratto di servizio, al fine di verificare il servizio erogato, nonché la conformità delle procedure attuate e degli obblighi di legge previsti.
4. Qualora in sede di verifica l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento dovesse rilevare irregolarità o inadempienze, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia, al Comune di riferimento ed agli Organi competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 25 - Divieto di cumulo

1. Per il medesimo posto messo a Catalogo e per il medesimo minore alle unità di offerta è fatto divieto di cumulo del Buono servizio minori con altri contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali e comunali, per il medesimo servizio.
2. La misura "Buono servizio minori" è compatibile con eventuali interventi di sostegno al reddito erogati da altri soggetti al nucleo familiare.
3. Per il medesimo periodo è fatto divieto di cumulo del Buono servizio minori per l'accesso da parte di un minore a più unità di offerta iscritte a Catalogo.

Art. 26 - Rispetto della privacy e Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), i dati personali che saranno forniti e/o acquisiti presso terzi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia e saranno richiesti soltanto i dati minimi necessari nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nonché di minimizzazione.
2. La Regione Puglia informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento, che i dati personali comuni e particolari forniti e/o acquisiti presso terzi, saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione della presente procedura al fine dell'accesso al "Buono Servizio Minori" ed, in caso di ammissione, alla corretta attuazione della misura, e il trattamento sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.

3. Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle fonti indicate all'art. 2 del presente Avviso, che ne rappresentano la base giuridica.
4. Il trattamento dei dati è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
5. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto: mail: c.binetti@regione.puglia.it pec: segreteria@regionepuglia.it.
6. Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione.puglia.it.
7. I dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei.
8. La Regione Puglia, per l'attuazione del presente Avviso, si avvale degli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, di InnovaPuglia S.p.A. che operano in qualità di responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
9. I dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni e dati particolari. Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso al contributo per il "Buono Servizio Minori", la cui mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall'accesso al contributo, per la definizione della graduatoria e per l'implementazione degli indicatori di output relativi alle valutazioni di impatto, di competenza degli Organismi e delle Autorità regionali, nazionali o comunitarie. I dati conferiti verranno conservati, in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento.
10. Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e formati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679. La verifica dell'esattezza e l'aggiornamento dei dati sono effettuati in attuazione dell'art. 14 del presente Avviso dal personale autorizzato nelle modalità previste dalla piattaforma di gestione che garantisce, attraverso specifici controlli, la qualità del dato trattato, sia in fase di prima acquisizione che con verifiche postume attraverso specifica procedura. I dati verranno trattati con strumenti informatici o con altri supporti idonei, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal RGPD. Non è utilizzato un processo decisionale automatizzato, né attività di profilazione.
11. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l'accesso e la rettifica, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati. Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rpd@regione.puglia.it. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 77 del regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR. Dopo la richiesta di cancellazione dalla procedura, i dati saranno cancellati trascorsi 60 giorni, salvo il caso in cui questi dati non siano essenziali per eventuali adempimenti di legge.
12. Le attività di trattamento effettuate da Innovapuglia SpA per l'attuazione dell'Avviso sono eseguite anch'esse nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nell'Accordo tra Titolare (Regione) e Responsabile del trattamento (Innovapuglia) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nell'apposita Executive Summary – Analisi dei rischi specifica per la piattaforma informatica utilizzata per la procedura in argomento.
13. Si è proceduto infatti ad eseguire una analisi dei rischi afferenti al trattamento in questione, specificatamente per i sistemi informatici in esercizio, utilizzando il Tool messo a disposizione da AgID e attualmente gestito dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella Regione Puglia siglato tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e la Regione Puglia relativo all'intervento "CyberSec Puglia". Si precisa altresì che, con il citato tool, nell'ambito della gestione di tutte le fasi di esecuzione del risk assessment, si è posta in essere una valutazione dei possibili impatti derivanti dalla perdita di dati, ed in particolare la riservatezza, integrità e disponibilità legata ad aspetti di carattere economico, reputazionale, legale e operativo. Si è svolta la connessa valutazione d'impatto

sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR. Sulla scorta della predetta analisi dei rischi è stato prodotto il documento "Executive Summary Analisi dei rischi" e sono state individuate le misure di sicurezza per mitigare il rischio che sono riportate nel "Piano del Trattamento del rischio". I predetti "Executive Summary Analisi dei rischi" e i documenti "Piano del Trattamento del rischio" fanno riferimento ai medesimi servizi e sistemi oggetto dell'affidamento eWelfare Puglia 3.0 e pertanto applicabili allo stesso.

14. La Regione Puglia, inoltre, con D.G.R. n. 1905 del 19 dicembre 2022, ha proceduto ad approvare, in applicazione degli artt. 33 e 34 del GDPR, la "Procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali (cd. data breach) della Regione Puglia", unitamente al relativo Registro delle violazioni di dati personali che disciplina le comunicazioni/informazioni tra il Titolare e i Responsabili del Trattamento nel caso vi sia conoscenza di una violazione di dati personali (cd. Data breach) nell'ambito del trattamento in questione. A completamento di tale clausola, il documento "Procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali (cd. data breach) della Regione Puglia" al punto 4.2 – Gestione del data breach da parte del Responsabile del trattamento, disciplina dettagliatamente tale eventualità con indicazione dello strumento da utilizzare qualora il responsabile del Trattamento venga a conoscenza di un potenziale caso di data breach. Le altre eventuali misure poste in essere a tutela del patrimonio informativo saranno anche quelle indicate dal Provvedimento dell'Autorità Garante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 [4129029]".
15. Si riporta di seguito apposita scheda riepilogativa dei dati particolari oggetto di trattamento, delle operazioni eseguibili nonché delle modalità di trattamento, così come di seguito semplificato:

SCHEDA DATI PARTICOLARI		<p>"Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l'utilizzo del "Buono Servizio Minori" Annualità 2026/2027 – POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 10 "Sociale e Salute" – Linea intervento 10.03 "Servizi socio-assistenziali" – Titolo "Accesso ai servizi socio educativi per minori – Buono servizio minori"</p>	
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:			
//			
LEGGI REGIONALI:			
//			
ALTRE FONTI:			
<ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 29/04/2025, che individua quale Struttura responsabile dell'intervento POC 2021/2027, per l'Area Tematica 10 "Sociale e Salute", Linea di Intervento 10.03 "Servizi socio-assistenziali", Intervento dal Titolo "Accesso ai servizi socio educativi per minori – Buono Servizio minori" la Sezione Inclusione Sociale Attiva - D.G.R. n. 656 del 26/05/2026 Avvio della Misura "Buono Servizio Minori" Annualità 2026/2027 			
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:		<p><i>Gestire la presentazione e l'abbinamento e l'istruttoria delle domande di accesso al "Buono Servizio Minori" presentate dal referente del nucleo familiare per conto di un minorenne. Gestire la fase di erogazione del buono servizio per le prestazioni erogate in favore di un minorenne in condizioni di svantaggio, favorendo in tal modo l'accesso e la fruizione di fondamentali servizi per l'inclusione sociale, la conciliazione vita-lavoro ed il supporto alla genitorialità.</i></p>	
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:			
<input type="checkbox"/> Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/> Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/> Convinzioni filosofiche	
<input type="checkbox"/> Convinzioni d'altro genere	<input type="checkbox"/> Opinioni politiche	<input type="checkbox"/> Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	
<input checked="" type="checkbox"/> Stato di salute Attuale	<input type="checkbox"/> Stato di Salute Progresso	<input checked="" type="checkbox"/> Stato di salute anche relativo ai familiari dell'interessato	

<input type="checkbox"/> Vita sessuale	<input type="checkbox"/> Dati giudiziari	
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:		
<input checked="" type="checkbox"/> Cartaceo	<input checked="" type="checkbox"/> Informatizzato	<input type="checkbox"/> Supporto audio
<input type="checkbox"/> Supporto video	<input type="checkbox"/> Supporto per immagini	<input type="checkbox"/> Reperti biologici o di altro tipo
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE - Operazioni standard:		
Raccolta:	<input checked="" type="checkbox"/> dati forniti dall'interessato	
	<input checked="" type="checkbox"/> dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato	
	<input checked="" type="checkbox"/> dati forniti da soggetto pubblico	
<input checked="" type="checkbox"/> registrazione	<input checked="" type="checkbox"/> organizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> conservazione
<input checked="" type="checkbox"/> consultazione	<input checked="" type="checkbox"/> elaborazione	<input checked="" type="checkbox"/> modificazione
<input checked="" type="checkbox"/> selezione	<input checked="" type="checkbox"/> estrazione	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzo
<input checked="" type="checkbox"/> blocco	<input checked="" type="checkbox"/> cancellazione	<input checked="" type="checkbox"/> distruzione
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE - Operazioni particolari:		
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi	<input type="checkbox"/> dello stesso titolare	<i>specificare:</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> di altro titolare:	ISEE rilasciato al richiedente e acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra INPS e piattaforma telematica.
Comunicazione	<input checked="" type="checkbox"/> verso soggetti pubblici	<i>Ambiti Territoriali Sociali. Consorzi di servizi sociali.</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> verso soggetti privati	<i>Soggetti Gestori dei servizi scelti dall'utente su apposito Catalogo telematico delle unità di offerta accreditate, costituito ai sensi della A.D. n. 176/2024.</i>
Diffusione		<i>specificare l'eventuale base normativa:</i>
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO		
<p>La descrizione esaustiva del trattamento e del flusso informativo è riportata dall'art. 12 e seguenti dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l'utilizzo del "Buono Servizio Minori". Le fasi previste sono le seguenti:</p> <p>art. 12 e 13: presentazione agli Ambiti territoriali sociali/Consorzi di una domanda di accesso ai buoni servizio; accoglimento da parte dell'unità di offerta accreditata della domanda della famiglia, in caso di disponibilità di posto accreditato a Catalogo (c.d. "abbinamento"); invio all'Ambito territoriale sociale della domanda, del preventivo di spesa e della documentazione attestante la condizione di disabilità del minore per il quale è richiesto il beneficio.</p> <p>art. 15: Istruttoria delle domande abbinata da parte degli Ambiti Territoriali sociali/Consorzi.</p> <p>art. 16: Approvazione delle graduatorie degli aventi diritti al beneficio economico indiretto e sottoscrizione del contratto di servizio tra Ambito Territoriale e unità di offerta.</p> <p>art. 18: Gestione delle presenze sul registro elettronico previsto sulla piattaforma e generazione delle attestazioni di frequenza, da parte delle unità di offerta, con caricamento in piattaforma dell'attestazione firmata da parte del referente del nucleo familiare; Fatturazione mensile dei buoni servizio da parte delle unità di offerta.</p> <p>art. 19: Istruttoria delle attestazioni, dei registri elettronici e di ogni altra documentazione necessaria per l'erogazione del Buono Servizio all'unità di offerta.</p> <p>Rispetto alle fasi previste, il flusso informativo si basa sulla piattaforma dedicata di Puglia Sociale, al link</p>		

<https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001> posta in cooperazione applicativa con l'INPS per quanto relativo ai controlli ISEE.

Misure di sicurezza esistenti o pianificate

L'infrastruttura e il Responsabile del trattamento dispongono delle seguenti certificazioni:

- Certificazione Sistema di Gestione Qualità ISO 9001
- Certificazione Sistema di Sicurezza delle Informazioni ISO 27001

e adottano le seguenti misure organizzative:

- Formazione del personale in ambito Privacy, Sicurezza e Protezione dei dati
- Definizione e applicazione delle Istruzioni per il trattamento dei dati
- Nomina per iscritto personale autorizzato
- Nomina per iscritto responsabili esterni
- Policy aziendali applicate tramite l'adozione del Modello organizzativo operativo privacy contenente le specifiche politiche sul trattamento dei dati e quelle complementari ivi indicate

Inoltre, adottano le seguenti misure tecniche:

- Attivazione di software Antivirus
- Sistema di Autenticazione forte per tutti gli utenti
- Sistema di autorizzazione di ogni singolo operatore e istruttore previa autorizzazione del Dirigente di riferimento
- Sistema informativo distribuito sul DATACENTER regionale che assicura la Business Continuity
- I dati particolari sono trattati tramite sistema di pseudonimizzazione e cifratura a chiave simmetrica
- Sistema Firewall
- Sistemi di Intrusion detection
- Le Postazioni di lavoro prevedono l'accesso con autenticazione e misure di sicurezza aziendali
- I software sono oggetto di Vulnerability assessment/penetration on demand e con cadenza periodica

Art. 26 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Sezione inclusione Sociale Attiva – Servizio Minori, Famiglie e P.O. e Tenuta Registri - Via Gentile 52
– 70126 BARI

Responsabile del procedimento: Claudio Natale

Art. 27 - Informazioni sui contenuti dell'Avviso

1. Le informazioni di carattere generale sono fornite a mezzo news e F.A.Q. sulla piattaforma dedicata.
2. Eventuali richieste circa specifiche problematiche devono pervenire esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo buoniminori@regione.puglia.it.

Art. 28 - Disposizioni generali

3. A conclusione di ogni fase procedimentale prevista dal presente Avviso Pubblico la piattaforma provvede a comunicare ai soggetti interessati il relativo esito tramite notifica in piattaforma e a mezzo email o Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail o PEC dichiarato in fase di generazione della domanda.